

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

**N.** G09193 **del** 02/08/2020

**Proposta n.** 12036 **del** 02/08/2020

**Oggetto:**

Tecno. Gea Srl – Procedimento di Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06 – Impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Patrica (FR)– Via Morolense

**Oggetto:** Tecno. Gea Srl – Procedimento di Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies D.Lgs. 152/06 – Impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Patrica (FR)– Via Morolense

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

**VISTA** l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio.
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i.
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002, n.1 e s.m.i.

**PRESO ATTO** che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale —Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 Settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini.

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

**di fonte comunitaria:**

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

**di fonte nazionale:**

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

inquinati	
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti	D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005	D.M. 27/09/2010
Classificazione rifiuti Linee guida ISPRA	Delibera SNPA 61/2019

**di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18/01/2012
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Proposta di deliberazione Consiliare concernente: Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.	D.C.R.L. n.8 del 24/07/2013

PREMESSO che:

La Società ha nel tempo acquisito tutte le autorizzazioni schematizzate a seguire

<b>Estremi atto amministrativo</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Norme di riferimento</b>	<b>Oggetto</b>
Determinazione n° 6185	Regione Lazio	15/05/2018	Fino al riesame	D. Lgs. 152/2006 comma 1 Art 29- <i>nonies</i>	Autorizzazione Integrata Ambientale
Determinazione n° 5719	Regione Lazio	08/05/2018	Fino al riesame	D. Lgs. 152/2006 comma 1 Art 29- <i>nonies</i>	Autorizzazione Integrata Ambientale
Determinazione n° C1900	Regione Lazio	05/08/2010	04/08/2022	D. Lgs. 152/2006 comma 1 Art 29- <i>nonies</i>	Autorizzazione Integrata Ambientale
Determinazione n° G10302	Regione Lazio	31/08/2015		D. Lgs. 152/2006 comma 1 Art 29- <i>nonies</i>	Autorizzazione Integrata Ambientale – Aggiornamento relativo all'operazione R12, agli stoccaggi esterni S8, S9 e S10, e al programma di sperimentazione dell'impianto di essiccazione
Determinazione N. G08607	Regione Lazio	27/07/2016	04/08/2022	D. Lgs. 152/2006 Art 29- <i>octies</i>	Autorizzazione Integrata Ambientale – Estensione Validità
V.I.A. Prot. n. 179742	Regione Lazio 30/07/2010			D.Lgs n. 152/2006 Art. 23	Compatibilità Ambientale
Concessione edilizia n. 519/658/95 e s.m.i.	Comune di Patrica	20/06/1995			Costruzione dello stabilimento industrial
Permesso di costruire n. 26/2007	Comune di Patrica	31/10/2007			Autorizzazione alla costruzione
Permesso di costruire n. 18/2008	Comune di Patrica	28/04/2008			Variante alla costruzione
N.O. allo scarico acque reflue tecnologiche e meteoriche n. 1153-1154	Consorzio ASI Frosinone	05/04/2017			Nulla Osta scarico in rete consortile -rinnovo-
Certificato di destinazione d'uso	Comune di Patrica	14/05/1998			Zona D-Industria
Certificato Prevenzione Incendi Pratica n. 16502	Ministero Interno-Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone	31/10/2016	15/02/2021	DPR151/2011 DM 10/03/98	Certificato Prevenzione Incendi per le attività 43, 4B,15,16,88 (vecchia codifica)

- Con prot. n. 11017, del 13/02/2018, acquisita al prot. n. 92806, del 19/02/2018 ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone, fornisce relazione recante gli esiti delle attività di controllo effettuate, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 7, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., presso il suddetto medesimo impianto;
- Con provvedimento prot. n. 112229, del 28/02/2018, l’Autorità competente dispone la chiusura dell’impianto in questione, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lettera d), del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., accertato che, a seguito, ed in aggiunta, ai rilievi effettuati da ARPA Lazio riportati nella predetta relazione di controllo, le attività di gestione rifiuti autorizzate con Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.i., risultavano avviate senza la necessaria preventiva presa d’atto dell’avvenuta realizzazione delle opere, ovvero senza che, si fosse esplicitata la prevista procedura rivolta alla effettiva messa in esercizio dell’impianto, ai sensi della D.G.R. 239/2008, e ss.mm.ii.;
- In data 21/03/2018 viene effettuato sopralluogo presso la piattaforma Tecno.gea srl al fine di supplire alla mancanza della presa d’atto preventiva per la realizzazione delle opere ed in esito a tale verifica e della successiva documentazione presentata è emerso che le difformità rilevate nella gestione dell’impianto possono ascrivere a modifiche di carattere non sostanziale effettuate dalla Società, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera l-bis, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., nonché ad informazioni non puntuali riportate nei contenuti dell’A.I.A. C1900/2010, e ss.mm.i.; Viene inoltre verificato che l’impianto risulta chiuso e sgombero da rifiuti di qualsiasi genere
- Con note, prot. n. 166450, del 23/03/2018, e prot. n. 210122, del 11/04/2018, viene richiesto alla Tecno.Gea S.r.l. di presentare, all’attenzione dell’Autorità competente, specifica documentazione, al fine di chiarire taluni degli aspetti critici riscontrati nel corso delle verifiche effettuate da ARPA Lazio, e valutare la possibilità di consentire il riavvio delle attività d’impianto;
- Con note, prot. n. 181598, del 29/03/2018, e prot. n. 224363, del 14/04/2018, la Tecno. Gea S.r.l., trasmetteva in allegato la seguente documentazione richiesta con le predette note n. 166450/2018, e n. 210122/2018:

1) Allegato B.18 - Relazione tecnica dei processi produttivi, che dovrà contenere comunque anche le seguenti dichiarazioni ed informazioni minime:

➤ dichiarazione di invarianza, rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. C1900/2010, e ss.mm.ii., relativamente a:

- i processi produttivi, con particolare riferimento alle previste cinque linee impiantistiche, ovvero:

I. linea di stabilizzazione/inertizzazione;

II. linea di vagliatura e/o deferrizzazione;

III. linea di triturazione;

IV. linea di pressatura – compattazione;

V. linea di essiccazione dei fanghi;

- i quantitativi previsti a trattamento, e le tipologie di rifiuti autorizzati, puntualmente

riportati in appendice II alla vigente A.I.A.;

- i previsti gruppi di miscelazione, di cui all'appendice III della medesima A.I.A. in questione;

➤ l'individuazione, per ciascuna linea impiantistica, delle relative operazioni di gestione rifiuti

associate, dei CER previsti in ingresso, dei CER previsti in uscita, ovvero delle materie prodotte, ai sensi del D.M. 05/02/1998, e ss.mm.ii., e del D.M. 161, del 12/06/2002, e ss.mm.ii.;

➤ una descrizione delle modalità provvisorie di gestione dei reflui prodotti dalle previste aree di lavorazione, stante il suo "fuori servizio" constatato nel corso del sopralluogo del 21/03/2018, dell'impianto chimico-fisico di depurazione presente presso l'area dell'installazione in questione;

2) Allegato A.25 – Diagramma di flusso, che dovrà essere prodotto in numero pari a ciascuna delle sopra indicate linee impiantistiche;

3) Allegato B.19 – Planimetria dell'approvvigionamento idrico e distribuzione idrica;

4) Allegato B. 20 – Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;

5) Allegato B. 21 – Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;

6) Allegato B. 22 – Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti;

7) Piano di Monitoraggio e Controllo

e sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, si è verificato che:

a) in generale, in relazione ai rifiuti riportati nella citata appendice II:

- i rifiuti per i quali è contemplata l'operazione di smaltimento "D9 –trattamento chimico/fisico", sono destinati alle linee di: stabilizzazione/inertizzazione e di essiccazione dei fanghi;

- i restanti rifiuti sono sottoposti ad operazioni di pretrattamento dei rifiuti, ovvero preparatorie alle successive fasi di recupero e/o smaltimento, effettuate presso impianti terzi debitamente autorizzati;

- l'impianto non effettua operazioni rivolte all'effettivo recupero di rifiuti, ai sensi del D.M. 5/02/1998, e ss.mm.ii., e del D.M. 12/06/2002, n. 162, e ss.mm.ii.;

- sono previsti in ingresso rifiuti non coerenti con le attività effettivamente svolte presso l'impianto, quali, ad esempio, il percolato di discarica (CER 190703), la F.O.S. (CER 190503), e i rifiuti non differenziati (CER 200301);

b) circa la predetta appendice III, recante i cc.dd. "gruppi di miscele" previsti per l'attività di inertizzazione/stabilizzazione, con miscelazione in deroga, dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi,

si prevede l'utilizzo di rifiuti appartenenti a categorie, quali: RAEE, veicoli fuori uso, rifiuti combustibili (CER 191210), ovvero rifiuti non differenziati (CER 200301), non idonei ad essere sottoposti ad un siffatto trattamento;

c) l'impianto non presenta i requisiti minimi di organizzazione per poter gestire talune particolari categorie di rifiuti, come, ad esempio, i RAEE, i veicoli fuori uso, ovvero le batterie e gli accumulatori, né, tantomeno, è assimilabile ad un centro di raccolta comunale o intercomunale, dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, per cui non può ricevere i rifiuti previsti ai sensi del punto 4, del D.M. 8 aprile 2008;

d) per quanto concerne le emissioni in atmosfera, è necessario che il quadro sia rivisto e completato;

e) per quanto concerne, infine, l'autorizzazione allo scarico, questa non è necessaria, in quanto, ferme restando le responsabilità del gestore relativamente alla corretta gestione delle acque ai sensi della Parte Terza, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., nonché ai sensi del Piano Tutela Acque della Regione Lazio, titolare dello scarico finale risulta essere il Consorzio ASI;

- Con nota prot. 252578 del 3/5/2018 si è disposto l'avvio del procedimento di riesame per l'intera installazione della soc. Tecnogea srl. così come richiesto dalla competente ARPA Lazio ad esito delle suddette attività di monitoraggio

- Con Determinazione G05719 del 03/05/2018 "*Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.. Aggiornamento anno 2018*", la Regione Lazio ritiene necessario e opportuno, a seguito di quanto emerso dalle verifiche condotte, procedere, con il citato provvedimento, ad un aggiornamento dei contenuti della vigente A.I.A. rilasciata con Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii., inclusi l'allegato tecnico, le sue appendici, e il Piano di Monitoraggio e Controllo ed in particolare ritiene, ai fini del previsto aggiornamento, di:

- sostituire la già citata appendice II, con l'appendice II - rev. 2018, allegata al provvedimento, procedendo ad una razionalizzazione dell'elenco dei rifiuti previsti in ingresso, nonché le operazioni di gestione ad essi associati, secondo le effettive attività di gestione sui rifiuti condotte dalla Tecno.Gea S.r.l.;

- provvedere alla sospensione delle attività di gestione presso la linea di inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con deroga alla miscelazione ai sensi dell'art. 187, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;

- ridurre i quantitativi dei rifiuti previsti in ingresso, con conseguente adeguamento dei quantitativi previsti per lo stoccaggio istantaneo;

- limitare le attività di gestione esclusivamente a quelle rivolte ai rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento alla linea di essiccazione dei fanghi, e a quella di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, incluse le operazioni di preparazione al recupero degli stessi;

- sostituire l'appendice I, della medesima Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii., recante il lay out generale dell'impianto in questione;

- sostituire l'appendice IV, recante la planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica, con l'appendice IV - rev. 2018

- disporre la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere aggiornato secondo i dettami del provvedimento

Viene pertanto consentita, previa ottemperanza a prescrizioni, la ripresa parziale di quanto già previsto nell'A.I.A. di cui alla Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii., fermo restando che la ripresa di tutte le attività avverrà solo dopo l'esito del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., avviato con nota prot. 252578 del 3/5/2018

- con nota prot. 20/DIR del 7/5/2018 della società Tecnogea acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 265279 del 8/5/2018 avente ad oggetto "Riscontro e richiesta di riesame in autotutela della determinazione G05719 del 3/5/2018" con la quale si rappresentava tra l'altro che:
  - l'aggiornamento condotto con tale determinazione comporta di fatto modifiche sostanziali nella gestione dell'installazione che determinano un danno per la società in quanto non consentono una riapertura dell'esercizio con conseguenze negative di tipo contrattuale, organizzativo e commerciale;
  - il provvedimento di aggiornamento è fuori dalla tipicità degli atti, ed eseguito senza avvio del procedimento e determina plurime limitazioni delle attività
  - che venga aggiornata la determinazione G05719 del 3/5/2018 con le seguenti attività:
    - a) Gestione fanghi essiccazione – Inserimento operazione D13
    - b) Inclusione operazioni smaltimento D13, D14 e D15 per alcuni codici CER di rifiuti non pericolosi
    - c) Inclusione di un unico gruppo di miscelazione per attività di inertizzazione denominato NPP
  
- Con Determinazione n. G06185 del 15.05.18 "*Tecno.Gea S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.. Aggiornamento anno 2018 – integrazioni*" vengono approvate le seguenti richieste a seguito di istruttoria:
  - la richiesta di cui al punto a)
  - la richiesta di cui al punto b) che riguarda 26 codici per la reintegrazione delle operazioni D13, D14 e D15 viene accolta limitatamente alle operazioni D13 e D15 in questa fase fino al riesame e soltanto per n. 6 codici come indicati nella linea II dell'appendice II. Tale motivazione è legata al fatto, fino alla conclusione del riesame, di definire univocamente per ciascun codice le operazioni cui è sottoposto cioè recupero o smaltimento. Pertanto i codici richiesti nella nota 265272 del 8/5/2018 da destinare a smaltimento e che già erano previsti nelle attività di recupero sono state esclusi.
  - richiesta di cui al punto c), ricordando che alcuni codici inseriti nelle attività di miscelazione in deroga erano chiaramente non idonei e per questo si era sospeso la totalità delle attività di miscelazione, si può ritenere accoglibile. Infatti si erano sospese le attività di miscelazione al fine di avere un contesto autorizzativo chiaro ed univoco che alla luce della verifica dei codici CER inseriti non era garantita. La richiesta effettuata dalla società di inserire un'unica attività di miscelazione per attività di inertizzazione e stabilizzazione per soli 7 CER può essere accolta anche tenendo conto delle necessità di continuità aziendale della stessa e che l'attività richiesta era già compresa nelle precedenti già autorizzata ma viene ulteriormente definita, si accorda quindi la ripresa delle attività di miscelazione in deroga soltanto per il gruppo unico NPP il cui protocollo di miscelazione si allega alla determinazione contestualmente alla planimetria



aggiornata in merito invece alle delle ulteriori richieste di precisazione da parte della società ed in particolare viene precisato che :

- nella prescrizione 76 viene fatto riferimento ai rifiuti in uscita
  - Con riferimento all'aggiornamento del PMeC si rimane in attesa dell'aggiornamento dello stesso che conterrà le specificazioni indicate anche circa i punti di emissione che saranno rivisti in sede di riesame
  - Si prende atto dell'errata impostazione della prescrizione 79 e della prescrizione 60
- Con propria nota acquisita al prot n 263254 del 04/04/2019 la Società trasmette istanza di riesame AIA corredata della documentazione propedeutica al procedimento richiesto dalla Regione Lazio con nota prot 252578 del 3/5/2018
- Con determinazione G09122 04/07/2019 “ *Tecno.Gea S.r.l.. Determinazione dirigenziale n. G05719, del 03/05/2018, e ss.mm.ii.. Approvazione documentazione*” viene approvata, la documentazione inviata dalla società con nota 318567 del 30/05/2018 e costituita da:
- Tav. B.20 rev.3, data di emissione: maggio 2018, denominata “planimetria descrizione dello stabilimento con l'individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera”;
  - Tav. B.22 rev. 3, data di emissione: maggio 2018, denominata: “Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio e materie e rifiuti”
  - Piano di monitoraggio e controllo, aggiornamento 2018;
- In data 05/07/2019 I tecnici Arpa Lazio, a seguito di richiesta n 43101 del 05/07/2019 da parte del Sindaco di Patrica effettuano sopralluogo AIA nella piattaforma Tecno.Gea. srl per la verifica di segnalate maleodoranze
- Con ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 17 luglio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Patrica, ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ordina la chiusura immediata dell'impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, gestito da Tecno Gea s.r.l. in via Morolense, autorizzato AIA n. C1900 del 5 agosto 2010, a causa della segnalazione di maleodorante provenienti dalla piattaforma;
- Con nota prot n 0568661 del 17/07/2019 la Direzione Regionale Politiche Ambientali e ciclo dei Rifiuti Area AIA invia le proprie considerazioni in merito al provvedimento del Sindaco di Patrica
- In data 24/07/2019 con provvedimento n 00230/2019 REG.PROV.CAU N00492/2019 REG.RIC. il tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) pronuncia l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento n. 11 del 17 luglio 2019 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. L'azienda riprende quindi la propria attività.
- Con nota prot n 0385034 del 21/05/2019 la Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area AIA comunica l'avvio del procedimento e la data per la prima conferenza dei servizi fissata per il giorno 26/06/2019

- Durante la conferenza dei servizi del 26/06/2019 viene comunicato che Arpa Lazio ha inviato la nota prot n 0040595 del 25/06/2019 recepita al protocollo regionale al n 0488861 del 26/06/2019 con la quale si comunica che l'attività istruttoria in merito alla documentazione fornita dalla Società è ancora in corso ma che a breve verrà trasmessa dettagliata nota tecnica. Viene inoltre anticipata la necessità di fornire approfondimenti. Nell'ambito della medesima conferenza vengono inoltre approfonditi aspetti in merito alle BAT di settore (2018/1147), al PTAR (n 18) e al depuratore connesso all'attività.
- Con nota prot. 44114 del 10/07/2019 acquisita al prot regionale n 537786 del 10/07/2019 Arpa Lazio formula parere di competenza come anticipato durante la conferenza dei servizi
- Con nota prot n 571101 del 18/07/2019 la nota Arpa viene trasmessa alla Società contemplando un termine di 30 giorni per fornire documentazione di riscontro
- Con nota prot n 32/2019 del 06/08/2019 recepita al prot regionale n 0655808 del 08/08/2019 la società richiede una proroga dei termini di consegna, accordata da parte della Regione Lazio con prot n 0744473 del 20/09/2019
- In data 18/10/2019 la Società presenta le integrazioni documentali richieste nell'ambito del procedimento, successivamente inviate agli enti coinvolti da parte degli uffici regionali con nota prot n 0866281 del 29/10/2019
- Con nota prot n 0866281 del 29/10/2019 la Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area AIA convoca la seconda conferenza dei servizi fissandola in data 2/12/2019.
- Durante la conferenza dei servizi tenuta in data 02/12/ 2019 la Regione Lazio, constatato che nessuna delle amministrazioni invitate ha ancora rilasciato il proprio parere di competenza, stabilisce un termine di 30 giorni (da computarsi dalla data della conferenza) quale periodo utile per trasmetterli altrimenti, una volta scaduto il termine, si procederà ai sensi degli art 14-ter e 14-quater della L241/1990 e s.m.i.
- Con nota prot n 0139200 del 17/02/2020 viene inviato il verbale della conferenza dei servizi che non era stato inviato agli enti coinvolti
- Con nota prot n 0021424 del 28/03/2020 recepita al prot regionale n 0248205 del 26/03/2020 Arpa Lazio trasmette propria valutazione tecnica in merito alle integrazioni prodotte dalla società
- Con nota prot n 0257368 del 31/03/2020 la Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area AIA invia la valutazione tecnica redatta da parte di ARPA Lazio nota prot n 0021424 del 26/03/2020 e recepita al protocollo regionale al n 0248205 del 26/03/2020 a seguito delle integrazioni prodotte dalla società e inviate agli enti in data 29/10/2019 con nota prot.n. 0866281 precisando che per mero errore materiale, il verbale è stato inviato in data 17/02/2020 con nota prot n 0139200 pertanto, la decorrenza dei 30 giorni dovrà essere calcolata dalla data di invio del verbale e non dalla data della conferenza dei servizi

- Con nota prot n 0441640 del 20-05-2020 la società invia lettera di chiarimento riportando in allegato il documento di “Controdeduzioni tecniche alla nota Arpa” di cui al punto precedente
- Con determinazione G06908 del 14/6/2020 è stato concluso positivamente il procedimento sulla base dell’istruttoria allegata alla determinazione stessa ma, da una verifica successiva dell’atto è risultato che nel precedente allegato tecnico un errore di formattazione del documento ha modificato le numerazioni dei paragrafi non consentendo una corretta correlazione delle prescrizioni al testo
- Con determinazione G06980 del 15/06/2020 si è ritenuto necessario sostituire l’allegato della determinazione G06908 del 14/06/2020 con una nuova relazione istruttoria rettificata esclusivamente sulla numerazione dei paragrafi di riferimento

PRESO ATTO che la società con proprie note prot n 030/2020 del 01/07/2020 e 032/2020 del 09/07/2020 recepite al protocollo regionale rispettivamente ai n 0578813 del 02/07/2020 e 0613019 del 10/07/2020 ha fornito la documentazione prescritta della determina di chiusura procedimento e sotto dettagliata:

- Relazione di riscontro prescrizioni Det. n° G06908 del 14/06/2020 e Det. 6980 del 15/06/2020
- Manuale di processo e protocolli di miscelazione
- Manuale di processo impianto di essiccazione
- Piano di Monitoraggio e di Controllo (PMeC)

### DETERMINA

per quanto in premessa,

1. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., alla Tecno Gea Srl (e per essa al proprio legale rappresentante *pro tempore*), n. REA FR128714 e C.F. 05027761005 con sede legale in Ferentino (FR) Via ASI 1 Località Ventimerli e sede operativa in Patrica (FR) Via Morolense snc 03010 per l’installazione appartenente alle categorie di attività IPPC Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006 come sotto riportate:

IPPC 5.1	<i>Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: [omissis]</i>
IPPC 5.3a	<i>a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:</i>
IPPC 5.3b	<i>b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:</i>

IPPC 6.11	<i>b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:</i>
-----------	---

2. L'autorizzazione è relativa Impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Patrica (FR) in Patrica (FR) Via Morolense snc 03010 le cui prescrizioni all'esercizio sono indicate nell'Allegato tecnico alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata pari ad anni dodici (12) a partire dalla data di adozione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo delle condizioni dell'A.I.A., il gestore deve presentare apposita domanda alla Regione Lazio almeno sei mesi prima dalla data di scadenza;
4. di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce, a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., il rinnovo delle seguenti autorizzazioni ambientali, le quali avranno durata sincrona alla presente A.I.A.:
  - a. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.);
  - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, Parte Quinta, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.)
  - c. autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.).
5. di autorizzare l'esercizio dell'installazione in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato tecnico alla presente A.I.A. e subordinata alle seguenti condizioni:
  - a. acquisizione dell'estensione delle previste garanzie secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., per un importo pari ad € 2.972.000,00 La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire l'intera durata della presente A.I.A., maggiorata di due anni;
  - b. Qualora la società disponesse di idonee certificazioni ambientali potrà decurtare l'importo come sotto riportato, ai sensi della DGR 5/2017 del 17/01/2017:  
*“ Gli importi delle garanzie finanziarie come sopra calcolati sono ridotti:  
- di un importo pari al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (EMAS)  
- di un importo pari al 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente”*
  - c. redigere ai sensi dell'articolo 26-bis della Legge 132 del 01/12/2018 di conversione del D.lgs. 113 del 04/10/2018 (“Decreto Sicurezza”) il Piano di Emergenza Interno (PEI) ed inviare alla Prefettura di Frosinone tutte le

informazioni utili all'elaborazione del Piano Emergenza Esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella circolare interministeriale prot. n. 2730 del 13/02/2019;

- d. ove necessario, la società dovrà consegnare, all'attenzione dell'Autorità competente, apposita relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies comma 9-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., redatta secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al D.M. 95 del 15/04/2019 in vigore dal 10/09/2019;
6. di stabilire che, ad ogni modo, la Tecno.Gea srl è tenuta al rispetto delle prescrizioni e condizioni, tutte, previste nel presente rinnovo A.I.A. e nei suoi allegati, incluso il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo;
  7. la società Tecno.Gea srl dovrà corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.M. 24/04/2008, al pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  8. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell'art. 29-octies, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., che i contenuti della presente A.I.A. possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta realizzate le suddette condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione;
  9. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29 – decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni:
    - a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
    - b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
    - c. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
    - d. alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
  10. di stabilire che, il presente provvedimento, non esime la Tecno.Gea srl dal richiedere eventuali ulteriori autorizzazioni, non già sostituite con la presente A.I.A., necessarie al fine dell' esercizio dell'installazione de quo;

11. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all'art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del medesimo articolo, copia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'Autorità competente;
12. di stabilire che la presente determinazione sarà notificata alla Tecno.Gea srl nonché trasmessa alle Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni

Il Direttore  
Dott. Ing. Flaminia Tosini  
(Atto firmato digitalmente)